

DETERMINA N. 60/2021

ATTO DI ACCERTAMENTO E DIFFIDA AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO
ALL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI AI SENSI DELL'ART. 37, COMMA 6, LETT.
B), D.L. 201/2011, PER L'ANNO 2017 - CE.P.I.M. CENTRO PADANO INTERSCAMBIO MERCI -
S.P.A.

il Segretario generale

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
- l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (e s.m.i.), ed in particolare, il comma 1, secondo cui è istituita l'Autorità di Regolazione dei Trasporti ed il comma 6, lett. b), che prevede il contributo per il funzionamento dell'Autorità a carico dei gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati;
- la delibera dell'Autorità n. 139/2016 del 24 novembre 2016 avente ad oggetto "Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità di Regolazione dei Trasporti per l'anno 2017", che, agli artt. 1, 2 e 3 stabilisce:

Articolo 1 - Soggetti tenuti alla contribuzione.

1. Ai sensi dell'art 37, comma 6, lett. b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono tenuti al versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità i soggetti che esercitano una o più delle attività di seguito elencate:

- a) gestione di infrastrutture di trasporto (ferroviarie, portuali, aeroportuali e autostradali);*
- b) servizi di trasporto passeggeri e/o merci, nazionale, regionale e locale, connotati da oneri di servizio pubblico, con ogni modalità effettuato;*
- c) servizio taxi;*
- d) servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e/o merci;*
- e) servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci;*
- f) servizi di trasporto marittimo e costiero di passeggeri e/o merci;*
- g) servizi di trasporto passeggeri e/o merci per vie navigabili interne;*
- h) servizi di trasporto di passeggeri e/o merci su strada;*
- i) servizi accessori alla gestione di infrastrutture di trasporto;*
- j) servizi accessori al trasporto ferroviario, su strada, aereo, marittimo, costiero e per vie navigabili interne di passeggeri e/o merci;*
- k) gestione di centri di movimentazioni merci (interporti);*
- l) servizi logistici e accessori ai settori dei trasporti;*
- m) servizi di movimentazione merci relativi al trasporto ferroviario, su strada, marittimo, costiero e per vie navigabili interne.*

2. Nel caso di soggetti legati da rapporti di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 cod. civ. ovvero sottoposti ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 cod. civ. anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascun soggetto è tenuto a versare un autonomo contributo la cui entità deve essere calcolata in relazione ai ricavi iscritti a bilancio derivanti dall'attività svolta dalla singola società.

3. Non sono tenuti alla contribuzione le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità liquidative alla data del 31 dicembre 2016. Per le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità liquidative a partire dal 1 gennaio 2017, il contributo è dovuto per il periodo che decorre da tale data fino a quella di messa in liquidazione e/o assoggettamento alla procedura concorsuale con finalità liquidativa.

Articolo 2 - Misura del contributo

1. Per l'anno 2017, l'aliquota del contributo per gli oneri di funzionamento dell'Autorità, dovuto dai soggetti indicati all'art. 1, è fissata nella misura dello 0,6 (zero virgola sei) per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di pubblicazione della presente delibera.
2. Per fatturato deve intendersi l'importo risultante dal conto economico alla voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) sommato alla voce A5 (altri ricavi e proventi) o voci corrispondenti per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.
3. Dal totale dei ricavi possono essere esclusi: (i) eventuali ricavi conseguiti a fronte di attività non ricadenti nei settori di competenza dell'Autorità come individuati nella presente delibera; (ii) i ricavi conseguiti per attività svolte interamente all'estero; (iii) i contributi in conto impianti o investimento ricevuti e fatti transitare nel conto economico; (iv) i contributi in conto esercizio erogati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in forza di contratti di programma parte ser vizi, nella misura massima della copertura dei costi per il mantenimento in piena efficienza delle infrastrutture ferroviarie di rilievo nazionale; (v) i ricavi dei soggetti operanti nel settore della gestione delle infrastrutture autostradali, derivanti dall' "equivalente incremento della tariffa di competenza" applicata con l'entrata in vigore del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, come convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, da destinarsi alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all'adeguamento ed al miglioramento delle strade e autostrade in gestione diretta ANAS S.p.A.; (vi) i ricavi derivanti dalle attività svolte nel mercato postale per le imprese titolari di autorizzazione per il servizio postale.
4. Per i soggetti operanti nel settore del trasporto aereo di passeggeri e/o merci il fatturato è considerato pari al volume d'affari IVA, prodotto nell'anno solare precedente e risultante dall'ultima dichiarazione IVA presentata alla data di pubblicazione della presente delibera, relativamente alle operazioni che, in dipendenza di un unico contratto di trasporto aereo, costituiscono: a) per il trasporto passeggeri: a1) trasporto nazionale eseguito interamente nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 10% (Tab. A parte III 127-novies, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), aliquota attualmente in vigore; a2) trasporto internazionale, esclusivamente per la parte territorialmente rilevante in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell'art. 9, comma 1, n. 1 del d.P.R. 633/1972; b) per il trasporto merci: b1) trasporto rilevante ai fini IVA nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 22%, aliquota attualmente in vigore; b2) trasporto internazionale, esclusivamente per la parte territorialmente rilevante in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell'art. 9, comma 1, n. 2 del d.P.R. 633/1972. In tal modo le società operanti nel trasporto aereo, sia aventi sede in Italia che all'estero, avranno la possibilità di corrispondere il contributo unicamente sul fatturato prodotto in Italia.
5. Per i soggetti operanti nel settore del trasporto via mare e per altre vie navigabili di passeggeri e/o merci il fatturato rilevante ai fini della determinazione del contributo è così determinato:
 - a) per il trasporto passeggeri: fatturato moltiplicato per il rapporto tra il numero dei passeggeri imbarcati e/o sbarcati nel territorio italiano nell'esercizio di riferimento ed il numero totale dei passeggeri trasportati durante il medesimo esercizio, sulla base dei dati rilevati, per il trasporto via mare, dalle Autorità di sistema portuale;
 - b) per il trasporto merci: fatturato moltiplicato per il rapporto tra la quantità delle merci imbarcate e/o sbarcate nel territorio italiano nell'esercizio di riferimento e la quantità totale delle merci trasportate durante il medesimo esercizio (secondo le unità di misura comunemente utilizzate per il calcolo delle diverse tipologie di merce trasportata), sulla base dei dati rilevati, per il trasporto via mare, dalle Autorità di sistema portuale.

Restano escluse dall'applicazione dei suddetti criteri le attività svolte dalle imprese di cabotaggio per le quali il fatturato rilevante è calcolato con i criteri generali indicati per tutte le imprese di trasporto. le imprese di trasporto. Come già sopra evidenziato, sono esclusi dal fatturato rilevante i ricavi conseguiti da attività svolte interamente all'estero (estero su estero).

6. In caso di ricavi generati da imprese riunite in consorzio, il contributo è versato o dall'impresa consorziata o dal consorzio al fine di evitare una duplicazione di versamenti riconducibili alla medesima quota di ricavo.

7. Il versamento non è dovuto per importi contributivi pari od inferiori ad € 3.000,00 (euro tremila/00).

Articolo 3 - Termini e modalità di versamento

1. Per l'anno 2017 il contributo dei soggetti obbligati deve essere versato quanto a due terzi dell'importo entro e non oltre il 28 aprile 2017 e quanto al residuo entro e non oltre il 31 ottobre 2017. Le ulteriori istruzioni relative alle modalità per il versamento del contributo verranno pubblicate sul sito dell'Autorità www.autorita-trasporti.it.

2. Il mancato o parziale pagamento del contributo entro il termine sopra indicato comporta l'avvio della procedura di riscossione e l'applicazione degli interessi di mora nella misura legale, a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento. È fatta salva ogni competenza dell'Autorità in merito all'attività di controllo, anche avvalendosi di soggetti terzi, oltre che di escussione dei versamenti omessi, parziali o tardivi, anche con riferimento all'applicazione dell'interesse legale dovuto.

-il D.P.C.M. 28 dicembre 2016 di approvazione, ai fini dell'esecutività, della delibera dell'Autorità n. 139/2016;

-la determina del Segretario generale dell'Autorità n. 13 del 1° febbraio 2017 di definizione delle modalità operative relative al versamento e comunicazione del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2017;

-la delibera n. 61/2016 del 23 maggio 2016 di approvazione del nuovo "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità" e successive modifiche ed integrazioni;

Rilevato che:

- la società CE.P.I.M. CENTRO PADANO INTERSCAMBIO MERCI - S.P.A., è risultata soccombente in giudizio definito con sentenza del TAR Piemonte n. 341/2019 del 26 marzo 2019;

- tale sentenza, non essendo stata impugnata dalle parti, è passata in giudicato;

-non può essere accolta l'istanza di revisione della posizione presentata da CE.P.I.M. CENTRO PADANO INTERSCAMBIO MERCI - S.P.A. con comunicazione Prot. n. 15600/2019 del 2 dicembre 2019, in quanto riferita ad esercizi finanziari erronei;

-la società CE.P.I.M. CENTRO PADANO INTERSCAMBIO MERCI - S.P.A., nonostante la costituzione in mora inviata dall'Autorità con nota prot. n. 2220/2020 dell'11 febbraio 2020, non ha versato il contributo per le spese di funzionamento dell'Autorità, secondo quanto stabilito dalla sopra citata delibera n. 139/2016;

Considerato che:

-sulle somme dovute, gli interessi legali sono calcolati a decorrere dalla scadenza dei termini previsti per il versamento del contributo;

Ritenuto che:

-la società CE.P.I.M. CENTRO PADANO INTERSCAMBIO MERCI - S.P.A. deve versare all'Autorità di regolazione dei trasporti, per l'anno 2017, un contributo complessivamente pari a € 5.536,59, di cui € 5.470,77 a titolo di contributo e € 65,82 a titolo di interessi legali, così determinato:

Descrizione		Acconto Anno 2017	Saldo Anno 2017	Totale Anno 2017
Voce A1 conto Economico Bilancio	€ 7.502.225,00			

Esercizio anno 2015				
Voce A5 conto Economico Bilancio Esercizio anno 2015	€ 1.615.729,00			
Totale Fatturato rilevante	€ 9.117.954,00			
Aliquota contributo funzionamento Autorità anno 2017	0,6‰			
Contributo dovuto anno 2017		€ 3.647,18	€ 1.823,59	€ 5.470,77
Contributo versato anno 2017		0,00	0,00	0,00
Importo accertato anno 2017		€ 3.647,18	€ 1.823,59	€ 5.470,77
Interessi legali		€ 44,50	€ 21,32	€ 65,82
Totale accertato anno 2017		€ 3.691,68	€ 1.844,91	€ 5.536,59

ACCERTA

il mancato versamento da parte della società CE.P.I.M. CENTRO PADANO INTERSCAMBIO MERCI - S.P.A., C.F./P.I. 00324710342, con sede legale in Bianconese di Fontevivo (PR), del contributo dovuto per le spese di funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti, relativo all'anno 2017, secondo quanto disposto dalla delibera dell'Autorità n. 139/2016 del 24 novembre 2016, per un ammontare pari a € 5.536,59, inclusi gli interessi legali;

DIFFIDA

la già menzionata società, in persona del legale rappresentante pro tempore, a versare entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento il contributo dovuto all'Autorità di regolazione dei trasporti, per l'anno 2017, pari a € 5.536,59, comprensivo degli interessi legali.

Il versamento deve essere effettuato tramite utilizzo del servizio PagoPA disponibile nella sezione "Servizi on-line" al link <https://autorita-trasporti.servizi-pa-online.it/>. Dovranno essere indicati i seguenti dati del soggetto obbligato al versamento: (i) la ragione sociale/denominazione sociale; (ii) il codice fiscale/partita iva; (iii) l'anno di riferimento del contributo ("2017"); (iv) la rata (acconto, saldo, rata unica); (v) la causale (Accertamento contributo ART).

La presente determina vale a tutti gli effetti come atto interruttivo della prescrizione.

In caso di mancato o parziale pagamento del contributo, l'Autorità procede alla riscossione coattiva del credito mediante ruolo a mezzo dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, applicando, a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, gli interessi legali e le maggiori somme dovute ai sensi della normativa vigente.

È individuato quale Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/90 il Dott. Vincenzo Accardo (indirizzo di posta elettronica certificata: autofinanziamento@pec.autorita-trasporti.it; tel. 011-19212513).

Il presente atto può essere impugnato davanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente determina è notificata alla società CE.P.I.M. CENTRO PADANO INTERSCAMBIO MERCI - S.P.A., sopra individuata.

Torino, 29/03/2021

il Segretario generale
IMPROTA GUIDO / ArubaPEC
S.p.A.